



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona

Reg. Decr. N. 49/2017

Ancona, 26 luglio 2017

OGGETTO: Criteri in tema di concordato, anche con rinuncia ai motivi di appello.

Ai Signori Magistrati dell'Ufficio
SEDE

e p.c. Ai Signori PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
ANCONA
ASCOLI
FERMO
MACERATA
PESARO
URBINO

Presso il Tribunale Minorenni
ANCONA

Al Sig. Presidente Corte d'Appello
ANCONA

Al Sig. Presidente Sezione Penale
Corte d'Appello
ANCONA

Al Sig. Presidente Ordine degli Avvocati
ANCONA

Al Sig. Direttore Amministrativo
SEDE

Si fa seguito alla riunione del 21 luglio u.s., in cui sono stati sentiti i Magistrati di quest'Ufficio giudiziario ed i Procuratori della Repubblica del distretto, su quanto in oggetto.

Alla luce del disposto del comma 4° dell'art. 599 *bis* c.p.p., così come modificato dal comma 56° dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017 n. 103, impregiudicata l'autonomia dell'esercizio delle funzioni da parte del



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di Ancona

magistrato di udienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 c.p.p., e considerata l'imminente entrata in vigore della normativa di specie, a far data dal 3 agosto p.v., vanno di seguito indicati i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti, salva l'opportunità di una nuova rivisitazione degli stessi criteri, alla luce della verifica della concreta attuazione della legge in esame e sempre previa audizione dei Magistrati dell'Ufficio e dei Procuratori della Repubblica del distretto.

Al fine di rendere operativi i criteri che seguono, si invita il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine Forense, nell'alveo della consolidata leale collaborazione, a sensibilizzare i propri iscritti sull'opportunità di depositare presso questa Procura Generale le proprie istanze, ex art. 599 *bis* c.p.p., almeno **sette giorni liberi** prima dell'udienza di trattazione del processo.

Ciò premesso, si formulano i seguenti criteri:

- qualora si sia in presenza di appello avverso sentenze di primo grado con le quali la pena detentiva inflitta, solo o congiunta a pena pecuniaria, sia stata **sospesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 c.p.** e, comunque, qualora sia stata irrogata una pena detentiva, sola o congiunta con pena pecuniaria, **non superiore ad anni quattro**, la segreteria di questa Procura Generale comunica, per via telematica nelle forme più celeri, alla segreteria del Procuratore della Repubblica del circondario, che ha trattato il dibattimento in primo grado, l'avvenuta presentazione dell'istanza ex art. 599 *bis* c.p.p. della parte appellante;
- qualora si sia in presenza di appello avverso sentenze di primo grado con le quali sia stata irrogata una pena detentiva, sola o congiunta con pena pecuniaria, **superiore ad anni quattro** e, comunque, per tutte le **sentenze di primo grado di condanna** per i reati di seguito indicati, impregiudicata la comunicazione della segreteria, di cui al precedente capoverso, il rappresentante di udienza di questa Procura Generale



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di Ancona

interloquisce, nelle forme più celeri ed idonee, con il Procuratore della Repubblica del circondario, che ha trattato il dibattimento in primo grado, sull'avvenuta presentazione dell'istanza ex art. 599**bis** c.p.p. della parte appellante, al fine di acquisire notizie utili sulla complessità dei procedimenti in esame.

Tale interlocuzione va disposta per tutte le **sentenze di primo grado di condanna** per i seguenti reati, nei limiti in cui sia teoricamente consentito il ricorso al meccanismo pattizio dell'art. 599**bis** c.p.p.:

- trattati per **competenza funzionale** ai sensi dell'art. 11 c.p.p.;
- associativi ex art. 416 c.p.;
- dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, di cui agli articoli dal 314 al 331 c.p. compresi;
- di cui agli articoli 572 e 612**bis** c.p.;
- in materia ambientale di cui alla legge 22 maggio 2015 n. 68;
- in materia economico-finanziaria, segnatamente quelli di cui al D. Lgs.vo 21 novembre 2007 n. 231, al D. Lgs.vo 1 settembre 1993 n. 385, all'art. 2638 c.c.;
- di contrasto al fenomeno del "*caporalato*" di cui alla legge 29 ottobre 2016 n. 199.

Si ringraziano, per la collaborazione prestata, i colleghi Signori Sostituti, in sede, e Procuratori Circondariali, e si dispone che tale direttiva vada comunicata anche ai Signori Presidente della Corte d'Appello di Ancona, Presidente della Sezione Penale della Corte d'Appello di Ancona, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ancona e Direttore Amministrativo in sede, nonchè pubblicata sul sito Internet di questa Procura Generale.

Il Procuratore Generale

Sergio Sottani